



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n°65 del 15/4/1999 con la quale il Comune di Modena aderiva all'iniziativa della Provincia di Modena per la realizzazione dell'itinerario ciclabile e pedonale sul Fiume Secchia da Modena al pescale nel tratto di pertinenza, destinando tale area di uso pubblico alla circolazione dei soli pedoni, biciclette ed animali condotti a mano e vietando l'accesso ai veicoli a motore di ogni tipo, causa la loro pericolosità e capacità inquinante a danno dei pedoni e biciclette, fruitori privilegiati;

Constatato:

- che esiste la necessità di adottare provvedimenti per meglio disciplinare gli accessi ed i comportamenti nell'itinerario ciclabile e pedonale sul Fiume Secchia, ed in generale nelle aree poste in fregio al fiume stesso;
- che il Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale tutelano in modo particolare le aree fluviali e quelle contermini;
- che la Circolare della Regione Emilia Romagna – Assessorato Ambiente – 5693 del 18.6.1993 indica l'esigenza di contenere il più possibile l'accesso ai mezzi motorizzati su sentieri, argini ed alvei fluviali;
- che il libero accesso alle aree fluviali può determinare abbandono abusivo di rifiuti e trasformazioni non consentite di terreni, mentre un limitato e regolamentato accesso contribuisce a ridurre fortemente tale esercizio;
- che in merito al punto precedente, in caso di abusiva discarica o abbandono di rifiuti qualsiasi genere si applica quanto indicato agli art. 50 e 51 del D. Lgs. 5.2.1997 n.22 e successive modifiche e integrazioni ed in caso di trasformazioni non consentite dei terreni si applicano le disposizioni vigenti in materia edilizio – urbanistica e paesaggistica;

Dato atto che si rende conseguentemente necessario modificare, sostituendole, le precedenti Ordinanze 463 del 9.1.1991 e 19354 del 13.6.1994;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 dell' 11.2.2002;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n.1265;

Visto il Regolamento comunale dei Servizi Smaltimento dei Rifiuti Urbani;

Visto il D. Lgs. 30.4.1992 n°285

Visto il D. Lgs. 5.2.1997 n°22 e sue modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 29.10.1999 n°490;

Vista la Circolare della Regione Emilia Romagna – Assessorato Ambiente n°5693 del 18.6.1993;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Visto il Codice della Strada;
Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 dell'11.2.2002;

ORDINANO

1 – Su tutta l'area di interesse del percorso ciclopedonale compresa tra la linea del canale di magra del Fiume Secchia e, dalla parte opposta, il limite con la proprietà privata, **è vietato**:

1.a – l'accesso, la sosta e l'attraversamento con veicoli a motore con esclusione di quelli di soccorso della Pubblica Amministrazione in servizio, delle Forze di Polizia e gli autorizzati;

1.b – l'accesso con cavalli sul percorso ciclopedonale;

1.c – produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone e alla fauna selvatica;

1.d – raccogliere o danneggiare piante e fiori protetti dalla L.R. 24.1.1997 n. 2 e successive modificazioni, nonché tagliare ed asportare alberi ed arbusti senza l'autorizzazione delle Autorità competenti fatte salve le normali operazioni agricole ;

1.e – bruciare materiali di qualsiasi tipo, accendere o appiccare fuochi compresi i fuochi liberi a sterpaglie;

1.f – condurre cani senza guinzaglio limitatamente alla sede del percorso;

1.g – l'effettuazione di qualsiasi tipo di campeggio e/o attendamento;

Con riferimento al punto 1.a, sono esclusi dal divieto di attraversamento i mezzi e macchine per interventi idraulici e di manutenzione, i mezzi e macchine agricole, i mezzi e macchine per attività di cava.

È autorizzato l'accesso ai veicoli a motore dei proprietari delle aree interduse ai quali verrà fornita copia della chiave delle chiudendole. Le autorizzazioni e le eventuali deroghe, da valutare caso per caso, vengono rilasciate dal Settore Ambiente del Comune di Modena.

2 – Nella fruizione delle aree di cui al precedente punto 1:

2.a – ai conduttori di biciclette è vietato tenere una velocità eccessiva, al fine di non creare pericolo per sé e per la circolazione dei pedoni e delle altre biciclette ;

2.b – i cavalli che circolano fuori dal percorso ciclopedonale devono essere condotti esclusivamente a passo d'uomo ed eventuali danni a cose o persone da essi provocati sono a totale carico del proprietario o del conducente.

3 – Le violazioni di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate secondo le modalità e termini di cui alla Legge 24.11.1991 n. 689 e successive modificazioni, da Euro 25,00 a Euro 150,00.

4 – Le violazioni di cui ai punti 1.e, 1.g comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore delle violazioni stesse, del pristino dei luoghi a proprie spese.

Alla Polizia Municipale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, alla Guardia del Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili Provinciali, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie volontarie ittico – venatorie, oltre a tutti gli incaricati dalla Legge è assegnato il compito di fare rispettare le norme qui contenute.

5 – l'installazione della segnaletica di avvertimento dei comportamenti non consentiti con la presenza ordinanza, della segnaletica in materia di circolazione stradale e dei dispositivi di regolamentazione degli accessi, come da planimetria allegata, lungo le seguenti strade:

STRADA NAZIONALE PER CARPI (Loc. Ponte Alto)

In corrispondenza dell'accesso al sentiero:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
sbarra di ferro con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso.

STRADA BARCHETTA (Loc. Tre Olmi):

In corrispondenza degli accessi (a monte e a valle) al sentiero:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
dissuasore formato da palo in ferro redinabile, con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso.

STRADA VICINALE CENNA

In corrispondenza dell'incrocio con Strada Viazza di Ramo:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
dissuasore formato da palo in ferro redinabile, con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso.

In corrispondenza del civico 125, installare:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
dissuasore formato da palo in ferro redinabile, con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso.

STRADA VIAZZA DI RAMO:

al termine della strada pubblica in corrispondenza dell'accesso al sentiero:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
sbarra in ferro con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso

VIA CAVE CIMITERO:

al termine della strada, in corrispondenza dell'argine della cassa di espansione:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
dissuasore formato da palo in ferro redinabile, con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso.

STRADA PER MARZAGLIA (Ponte di Rubiera):

all'inizio della strada di accesso al fiume:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idomotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di " Stop";
sbarra in ferro con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso

VIA CAVE RANGONI:

in corrispondenza dell'accesso al sentiero:

pannello comprendente l'indicazione dei principali comportamenti non consentiti;
segnale "divieto di transito" con pannello aggiuntivo "compreso cavalli e idromotori, escluso biciclette e mezzi autorizzati" e sul retro segnale di "Stop";
dissuasore formato da palo in ferro redinabile, con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso.

Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi di soccorso, della Pubblica amministrazione in servizio, delle Forze di Polizia, i mezzi e macchine per attività di cava.

È autorizzato l'accesso dei veicoli dei proprietari delle aree interduse ai quali verrà fornita la chiave delle chiudende. Le autorizzazioni e le eventuali deroghe, da valutare caso per caso, vengono rilasciate dal Settore Ambiente del Comune di Modena.

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti prot.463 del 9.1.1991 e prot.19345 del 13.6.1994.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva per le parti da 1 a 4, mentre per la parete 6 entra in vigore dal momento di avvenuta installazione della segnaletica relativa ai comportamenti in materia di circolazione stradale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Nadia Patrineri

Il Dirigente responsabile del Servizio Polizia Municipale
Dott. Fabio Leonelli